



*Ministero dell'Industria del Commercio  
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI  
Servizio Centrale delle Camere di Commercio e UU.PP.I.C.A. - Div. VIII

Roma,  
Prot.

18 NOV. 1999

588387

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA  
**LORO SEDI**

AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA,  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
**LORO SEDI**

OGGETTO : contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda - Articolo 2556 c.c. - Applicabilità ai piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.), agli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) e alle società semplici (art. 2251 c.c.).

e, p.c. - ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della  
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della  
pesca

**90100 PALERMO**

CIRCOLARE N. 3472 /C

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA  
GIULIA - Presidenza della Giunta - Segreteria Generale  
- Servizio di vigilanza sugli enti

**34133 TRIESTE**

ALLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - Ufficio  
di vigilanza Camere di commercio

**38100 TRENTO**

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
- Assessorato industria e commercio

**09100 CAGLIARI**

dy

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE  
D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del commercio,  
dell'artigianato e dei trasporti

**11100 AOSTA**

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Direzione  
Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni  
Ufficio I

**00100 ROMA**

ALL'UNIONCAMERE

Piazza Sallustio, 21

**00187 ROMA**

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.

**Sedi di ROMA e PADOVA**

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

Via Appia Pignatelli, 62

**00178 ROMA**

Sono pervenuti a questo Ministero alcuni quesiti in cui si esprimono perplessità circa l'esistenza di un obbligo per le piccole imprese, nel caso di cessione di azienda o di trasferimento del godimento della stessa, di rispettare le formalità previste dal secondo comma dell'articolo 2556 cod. civ., come novellato dall'art. 6 della legge n. 310 del 1993, e cioè la stipula del contratto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e il suo successivo deposito, ad opera del notaio rogante o autenticante, presso il Registro delle imprese.

Si è ritenuto pertanto opportuno acquisire sull'argomento il parere del Ministero della Giustizia il quale, con nota n. 5108 dell'11 ottobre 1999, in accordo con quanto prospettato dallo scrivente, ha espresso il seguente avviso :

*“Secondo l'art. 2556 c.c. sono tenute alle descritte formalità le imprese soggette a registrazione.*

*Non sono soggetti a registrazione, secondo l'originario impianto del codice civile, i piccoli imprenditori (art. 2202 c.c.), gli imprenditori agricoli (art. 2136 c.c.) e le società semplici (art. 2200 c.c.).*

*Tale originario impianto del codice civile è stato modificato con la L. n. 580 del 1993 che, all'art. 8, ha introdotto la registrazione in sezioni speciali del Registro delle imprese anche per le categorie da ultimo citate, prima escluse dalla registrazione.*

*La iscrizione prevista dall'art. 8 L. cit., come si è già accennato, si effettua in sezioni speciali del Registro delle imprese (art. 8, 4° comma).*

*Tale iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (art. 8, 5° comma L. cit.) e ciò la distingue da quella prevista dal codice civile all'art. 2193 (secondo cui i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questo provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza e l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prevede l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta).*

*Certamente, quindi, vi è una differenza tra la iscrizione prevista dall'art. 2188 c.c. e quella prevista dall'art. 8 L. 580/1993, per lo meno in ordine all'efficacia della medesima.*

*Peraltro, a parere di questo Ufficio, anche la semplice pubblicità notizia e la funzione anagrafica non sarebbero pienamente svolte se eventi così importanti nella vita dell'azienda come quelli descritti dall'art. 2556 c.c., 1° comma non fossero iscritti nel Registro delle imprese, sia pure nella apposita sezione speciale.*

*Per questa ragione bisogna ritenere che l'art. 2556 c.c. intenda per imprese soggette a registrazione anche le imprese di cui all'art. 8 L. n. 580/1993 e che quindi gli adempimenti previsti dall'art. 2556 c.c. così come novellato dall'art. 6 della L. n. 310/1993 debbano essere eseguiti anche dalle piccole imprese.*

*Per quanto attiene alla possibile distinzione, prospettata dalle categorie interessate, tra gli obblighi di registrazione derivanti dal contratto di cessione di azienda e quelli derivanti dal contratto di affitto della medesima, si osserva che il disposto dell'art. 2556 c.c. non consente tale distinzione, essendo ivi previsti gli stessi adempimenti di pubblicità per i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà e quelli che trasferiscono invece il solo godimento dell'azienda, tra i quali ultimi sono da annoverarsi con certezza i contratti di affitto dell'azienda medesima”.*

Si pregano gli UU.PP.I.C.A. di volersi adoperare per diffondere la presente circolare presso i competenti uffici delle amministrazioni comunali e le Camere di commercio di volerla diffondere presso le Associazioni di categoria potenzialmente interessate.

La presente circolare è pubblicata nel sito web di questo Ministero ([www.minindustria.it](http://www.minindustria.it)).

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Piero Antonio Cinti)